

**GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA: Controinteressato - Soggetto inciso da una sentenza - Diritto alla reputazione – Criteri.**

**C.g.A., Sez. giurisd., 14 giugno 2022, n. 690**

- in *Il Foro amm.*, 6, 2022, pag. 824

*“[...] pur essendo innegabile che l’interesse alla tutela del diritto alla propria reputazione rappresenti una situazione giuridica in astratto legittimante, anche in quanto correlata a valori costituzionali (cfr. art. 2 Cost.), nondimeno, nel caso in esame la posizione del prof. -OMISSIS- non è quella di un controinteressato pretermesso ma soltanto quella di un soggetto la cui posizione potrebbe considerarsi incisa, tutt’al più, per effetto della sentenza n. 526/2020, già astrattamente soltanto in via indiretta e riflessa [...]”.*

Vista la “opposizione di terzo” di -OMISSIS-, con i relativi allegati;

Visto il controricorso di -OMISSIS-, con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli studi di Catania;

Vista l’ord. coll. n. 908/2020 *su istanza di ricusazione ex art. 18 c.p.a.* con la quale questo CGA ha respinto l’istanza di ricusazione presentata da -OMISSIS- nei confronti di -OMISSIS- quale componente del Collegio chiamato a decidere sulla domanda di misure cautelari proposta nell’ambito del giudizio di opposizione di terzo in epigrafe;

Vista l’ord. coll. n. 724/2020 di rigetto della domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza di appello del CGA n. 526/2020;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del 25.5.2022 il cons. Marco Buricelli e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

1. Appare opportuno un riepilogo della vicenda nel suo insieme.

Nel 2014 l’Università di Catania indice una procedura selettiva per professore associato di Diritto costituzionale presso il Dipartimento di Giurisprudenza.

Alla procedura partecipano il dott. -OMISSIS- e il dott. -OMISSIS--.

Nel dicembre del 2014, su proposta del prof. A. -OMISSIS-, il Consiglio di Dipartimento elegge il prof. -OMISSIS- quale “componente interno” della Commissione di concorso.

Giunge al Rettore una segnalazione circostanziata circa una situazione di conflitto di interessi, dunque di incompatibilità, tra il dott. -OMISSIS- e il prof. -OMISSIS- (*sono stati colleghi di studio per circa due anni*).

Il Rettore richiede –e riceve- chiarimenti e con decreto in data 19.3.2015 nomina la Commissione giudicatrice, inserendovi il prof. -OMISSIS- quale membro interno.

Il dott. -OMISSIS- presenta istanza di ricusazione.

Il prof. -OMISSIS- comunica al Rettore le sue dimissioni da componente della Commissione e presenta un esposto alla Procura della Repubblica contro il dott. -OMISSIS-.

Il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 17.6.2015, su proposta del prof. -OMISSIS-, *fatta anche a nome del prof. -OMISSIS-*, con la partecipazione al voto sia del prof. -OMISSIS- e sia del prof. -OMISSIS- designa, a larghissima maggioranza, quale nuovo componente della Commissione, il prof. -OMISSIS- (si anticipa sin da ora che tale delibera verrà annullata da questo CGA con la sent. n. 526/2020, opposta ai sensi dell’art. 108 del c.p.a. dal prof. -OMISSIS-, con effetto travolgente sugli atti della procedura tra i quali in particolare il decreto rettorale di nomina della Commissione, i verbali della stessa con la individuazione del dott. -OMISSIS- quale candidato destinatario della eventuale chiamata a professore di seconda fascia e il decreto del Rettore n. 3643 del 22.10.2015 di approvazione degli atti della procedura recante l’indicazione del dott. -OMISSIS- quale vincitore e destinatario della eventuale chiamata).

Il dott. -OMISSIS- impugna gli atti e i provvedimenti suindicati, inclusa la delibera del Consiglio di Dipartimento, dinanzi al Tar di Catania, proponendo ricorso e motivi aggiunti.

Nella resistenza dell’Università e del dott. -OMISSIS- il Tar, con sentenza n. -OMISSIS-, in parte respinge e in parte dichiara il ricorso irricevibile/inammissibile.

Il dott. -OMISSIS- appella.

Il CGA, con la sentenza n. 526/2020, accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie per quanto di ragione il ricorso principale e i motivi aggiunti e annulla gli atti impugnati in primo grado, riconoscendo nel rapporto tra il dott. -OMISSIS- e i professori -OMISSIS- e -OMISSIS- una situazione di conflitto di interessi potenziale e indiretto, posto che i due professori *non hanno partecipato alla commissione che ha selezionato quale vincitore (il dott. -OMISSIS-) ma, in quanto componenti del Consiglio di Dipartimento, hanno votato, e partecipato, seppur in diversa misura, al dibattito per la designazione del membro interno della commissione che ha svolto le procedure funzionali a decretare il vincitore*. La sentenza di appello, nella motivazione,

dal p. 15.12. al p. 15.14., riepiloga le circostanze di fatto valorizzabili per riconoscere *elementi di conflitto di interesse nel rapporto tra il dott. -OMISSIS- e il prof. -OMISSIS-, relativi in particolare alla collaborazione professionale del primo presso lo studio del secondo, alla comunanza del medesimo domicilio professionale, alla presentazione, da parte del prof. -OMISSIS-, di un esposto contro il dott. -OMISSIS-, candidato nel medesimo concorso, alla Procura della Repubblica, alla asserita inimicizia manifestata dal prof. -OMISSIS- e dal prof. -OMISSIS- nei confronti del dott. -OMISSIS-, oltre che alla affermata sussistenza di rapporti preesistenti tra il dott. -OMISSIS- e il prof. -OMISSIS-, derivanti dall'aver svolto il primo la pratica professionale presso il secondo e dall'aver pubblicato raccolte di leggi quali coautori.* A tale riguardo, al p. 15.14. la sentenza elenca svariati elementi in fatto, precisando che nella specie vi è *una relazione di potenziale conflittualità fra i due professori sopra citati e l'appellante, testimoniata dall'istanza di ricusazione presentata da questi (la cui motivazione, basata sulla posizione di conflitto del prof. -OMISSIS-, non perde i propri connotati anche a volerla qualificare quale istanza di autotutela), dalle dimissioni e dall'esposto del prof. -OMISSIS- e dalla mancata inclusione del dott. -OMISSIS- nelle commissioni d'esame dei due professori. Sul fronte opposto emergono elementi di contiguità e comunanza di interessi fra i due professori di cui sopra e il dott. -OMISSIS-, evidenziati dal domicilio professionale, dal luogo di svolgimento della pratica professionale e dalle pubblicazioni. La concomitante presenza di tutte le circostanze evidenziate, coinvolgenti entrambi i candidati, denota la sussistenza di una situazione di potenziale conflitto di interessi, evidenziando la sussistenza di legami ulteriori rispetto a quello meramente accademico, concretizzati in rapporti di lavoro o professionale con la presenza di interessi economici ovvero in rapporti personali di tale intensità da fare sorgere il sospetto che il giudizio non sia stato improntato al rispetto del principio di imparzialità... così integrando la fattispecie del conflitto di interessi come enucleata dall'ordinamento... .*

Come si è riferito sopra, nella sentenza si puntualizza che il conflitto di interessi dei professori -OMISSIS- e -OMISSIS- è potenziale e indiretto, interponendosi, tra quel conflitto e l'atto lesivo, più di un passaggio e, in particolare, l'ulteriore provvedimento di designazione del componente interno della Commissione.

Il conflitto d'interessi non inerisce cioè in via diretta alla posizione di componente della Commissione giudicatrice, ma riguarda la posizione dei due componenti del Consiglio di Dipartimento che nella seduta del 17.6.2015 hanno concorso a designare quale nuovo componente interno il prof. -OMISSIS-, poi nominato dal Rettore.

Dalla esposizione dei fatti emerge come il prof. -OMISSIS- e il prof. -OMISSIS- abbiano avuto un ruolo determinante nell'ambito del subprocedimento di nomina del componente interno della

*Commissione di concorso, avendo votato, e partecipato, seppur in diversa misura, al relativo dibattito, per la designazione del componente interno. L'anticipazione della soglia di tutela in punto di mera potenzialità del pericolo di conflitto si associa a un atto che precede la stessa nomina della commissione.*

[La sentenza n. 526/2020 è stata impugnata dal dott. -OMISSIS- dinanzi alle sezioni unite della Corte di cassazione, per motivi inerenti alla giurisdizione.

Con la sentenza n. 38598/2021 Cass. civ., sez. un., ha dichiarato il ricorso inammissibile.

Della sentenza CGA n. 526/2020, con ricorso notificato in data 13.7.2020, il dott. -OMISSIS- ha chiesto a questo Consiglio la revocazione ai sensi dell'art. 106 c.p.a., previa sospensione della esecuzione della sentenza medesima.

Con ordinanza n. 666/2020 questo CGA ha respinto l'istanza cautelare ravvisando a un primo esame elementi di inammissibilità della impugnazione.]

2. Con atto notificato in data 10.9.2020 il prof. -OMISSIS- ha proposto opposizione di terzo avverso la sentenza n. 526/2020 domandando a questo CGA di *annullare la sentenza per inammissibilità del ricorso introduttivo per mancata impugnazione del decreto rettorale n. 836 del 19.3.2015, di nomina della prima commissione giudicatrice; (di) annullare e/o dichiarare nulla la sentenza di appello ... e in via rescissoria, confermare la sentenza di primo grado e comunque dichiarare e dare atto che l'opponente non versava in conflitto d'interessi rispetto ai candidati della procedura concorsuale....*

[Due giorni prima della trattazione della istanza cautelare l'opponente, sollevando *gravi ragioni di convenienza*, ha presentato istanza di riconsuazione ai sensi dell'art. 18 c.p.a. *“nei confronti del cons. -OMISSIS-, quale componente del Collegio chiamato a decidere...sulla “istanza di sospensione cautelare” presentata nell'ambito del giudizio di opposizione di terzo.*

Con ord. coll. n. 908/2020 questo Consiglio, rilevata preliminarmente la irricevibilità per tardività della istanza, l'ha dichiarata manifestamente infondata, dopo di che, con ord. coll. n. 724/2020, la domanda di sospensione della efficacia della sentenza n. 526/2020 è stata respinta, non essendo stata evidenziata a un primo esame *né l'ammissibilità e nemmeno la fondatezza della impugnazione proposta... .*

Con decreto rettorale in data 22.10.2020 è stata costituita una nuova Commissione giudicatrice che, al termine dei lavori, ha individuato il prof. -OMISSIS- quale candidato destinatario della eventuale chiamata (v. decreto rettorale 9.2.2021). A questo punto il prof. -OMISSIS- ha dichiarato di non avere più interesse a vedere deciso il ricorso per la revocazione della sentenza CGA n. 526/2020 sì che, con decreto presidenziale n. 59/2022, il ricorso per revocazione è stato dichiarato improcedibile.

Nel frattempo il prof. -OMISSIS-, con atto in data 29.1.2022, anche perché vincitore nel frattempo di una selezione concorsuale per professore associato di Istituzioni di Diritto pubblico, aveva ritirato la candidatura alla rinnovata procedura concorsuale.]

L'opposizione di terzo del prof. -OMISSIS- si inserisce dunque entro un "impianto contenzioso", come quello appena descritto, piuttosto articolato.

*Essa evidenzia la chiusura del cerchio dell'esperimento di tutte le possibili impugnazioni previste dall'ordinamento da parte del prof. -OMISSIS- avverso la sentenza CGARS a questi sfavorevole.*

L'opponente, rimasto estraneo al processo, premesso che la controversia decisa con la sentenza n. 526/2020 verte sulla contestazione, quale atto presupposto, della legittimità della deliberazione sopra citata del 17.6.2015, impugnata dal -OMISSIS- sull'assunto di una ritenuta situazione di *potenziale conflitto di interessi* imputabile all'opponente, il quale aveva considerato per nulla giustificato astenersi dal partecipare alla seduta del Consiglio di Dipartimento; sostiene che la sentenza contiene affermazioni lesive del suo diritto alla reputazione e della sua onorabilità, ascrivibili al sistema di tutela costituzionale della dignità della persona (cfr. art. 2 Cost.), di cui l'opponente medesimo è "portatore qualificato", sicché, in un contesto nel quale è implicata una incidenza negativa su posizioni giuridiche aventi rilievo fondamentale, la pronuncia gravata gli arreca un pregiudizio diretto che lo legittima a far valere la conformità a diritto delle funzioni pubbliche esercitate e quindi a proporre la impugnazione ex art. 108 c.p.a. in quanto "controinteressato pretermesso" o, comunque, soggetto -pregiudicato nei suoi diritti o interessi legittimi- titolare di una situazione giuridica, di interesse qualificato, autonoma e incompatibile rispetto a quella riferibile al prof. -OMISSIS-, parte risultata vittoriosa per effetto della sentenza impugnata con l'opposizione di terzo.

Nel merito, la sentenza viene criticata, e se ne domanda l'annullamento, considerando insussistente qualsivoglia situazione anche solo di *potenziale, o indiretto, conflitto di interessi* con il candidato -OMISSIS-, tale da poter ritenere favorito il candidato -OMISSIS- (v., in particolare, da pag. 9 a pag. 25 dell'atto di impugnazione). Il prof. -OMISSIS- ritiene, inoltre, che la mancata impugnazione del decreto rettorale del 19.3.2015, di nomina della prima Commissione giudicatrice, da parte del dott. -OMISSIS-, abbia reso *improcedibile e inammissibile il ricorso di costui.*

L'opponente di terzo deduce infine *nullità della sentenza per la mancata astensione di un componente del Collegio giudicante.*

3. Il prof. -OMISSIS- si è costituito per eccepire la inammissibilità della opposizione e per rilevare comunque la infondatezza della stessa.

In prossimità dell'udienza le parti costituite hanno presentato memorie e repliche.

4. Ritiene il Collegio che l'impugnazione sia inammissibile, sia per carenza di una situazione di legittimazione attiva che, anche ma forse soprattutto, per carenza di interesse.

4.1. Preliminarmente appare opportuna una ricognizione del quadro normativo e giurisprudenziale in materia di opposizione di terzo.

L'art. 108 c.p.a. prevede che *un terzo può fare opposizione contro una sentenza del Tribunale amministrativo regionale o del Consiglio di Stato pronunciata tra altri soggetti, ancorché passata in giudicato, quando pregiudica i suoi diritti o interessi legittimi.*

Secondo la giurisprudenza, *la legittimazione a proporre opposizione di terzo nei confronti della decisione del giudice amministrativo resa tra altri soggetti va riconosciuta: a) ai controinteressati pretermessi; b) ai controinteressati sopravvenuti; c) ai controinteressati non facilmente identificabili; d) in generale, ai terzi titolari di una situazione giuridica autonoma e incompatibile, rispetto a quella riferibile alla parte risultata vittoriosa per effetto della sentenza oggetto di opposizione, con esclusione, di conseguenza, dei titolari di un diritto dipendente, ovvero di soggetti interessati di riflesso, non sussistendo per questi, per definizione, il requisito dell'autonomia della loro posizione soggettiva" (Cons. St., sez. IV, 18 novembre 2013, n. 5451; Sez. V, 27 novembre 2017, n. 5550).*

*Nell'attuale formulazione dell'art. 108 c.p.a., comma 1, dopo le modifiche apportate dal d.lgs. n. 195/2011, la legittimazione a proporre opposizione si incentra su due elementi essenziali: la mancata partecipazione al giudizio conclusosi con la sentenza opposta ed il pregiudizio che reca la sentenza ad una posizione giuridica di diritto soggettivo o di interesse legittimo di cui l'opponente risulti titolare.*

*Deve, invece, escludersi la legittimazione ad agire in opposizione di terzo avverso la sentenza lesiva per il titolare della posizione principale di coloro che, rimasti estranei al giudizio, siano titolari di un interesse di mero fatto, non giuridicamente rilevante, alla rimozione del provvedimento impugnato, interesse che avrebbe tutt'al più legittimato un intervento ad adiuvandum in primo grado, ai sensi dell'art. 28, comma 2, cod. proc amm. (Consiglio di Stato, sez. V, 27/11/2017, n. 5550 (sez. III, 16 dicembre 2013, n. 6014; Id., sez. V, 23 maggio 2013, n. 2390).*

*In definitiva, l'opposizione di terzo è diretta a raggiungere quello stesso risultato che il terzo potrebbe conseguire con una autonoma azione diretta: il terzo, cioè, deve avere quello stesso interesse qualificato che può legittimarlo a promuovere direttamente l'impugnazione del provvedimento, ledendo un suo interesse giuridicamente tutelato in relazione al bene che ha formato oggetto della controversia... (così, in modo condivisibile, Cons. Stato, sez. III, sent. n. 2895/2018; v. anche Cons. Stato, sez. V, n. 3714/2016 e, ivi, ampi richiami giurisprudenziali).*

4.2. Esaminando adesso più da vicino la fattispecie per cui è causa, il Collegio osserva anzitutto che, diversamente da quanto ritenuto dall'opponente, e conformemente a quanto evidenziato dalla parte opposta, pur essendo innegabile che l'interesse alla tutela del diritto alla propria reputazione rappresenti una situazione giuridica in astratto legittimante, anche in quanto correlata a valori costituzionali (cfr. art. 2 Cost.), nondimeno, nel caso in esame la posizione del prof. -OMISSIS- non è quella di un controinteressato pretermesso ma soltanto quella di un soggetto la cui posizione potrebbe considerarsi incisa, tutt'al più, per effetto della sentenza n. 526/2020, già astrattamente soltanto in via indiretta e riflessa.

In primo luogo, il prof. -OMISSIS- non può essere considerato controinteressato pretermesso e nemmeno soggetto pregiudicato nei suoi diritti o interessi legittimi dalla sentenza suindicata e questo anzitutto per ragioni legate alla immedesimazione organica delle persone fisiche componenti del Consiglio di Dipartimento, autore dell'atto illegittimo di individuazione del nuovo componente interno della Commissione giudicatrice.

In termini generali, il componente di un organo collegiale emanante un provvedimento impugnato e annullato in sede giurisdizionale non può al contempo rivestire la qualità di controinteressato, fatti salvi casi estremi che qui non ricorrono.

Questa impossibilità discende dalla immedesimazione organica anzidetta, e dalla imputazione giuridica dell'atto medesimo all'organo collegiale (giurisprudenza pacifica: v., *ex multis*, Cons. Stato, sez. V, n. 3714/2016, secondo cui *...il descritto fenomeno impedisce di ravvisare un'alterità soggettiva tra l'organo e i suoi componenti, laddove tale alterità è invece (connaturata) alla nozione di controinteressato (ovvero di soggetto beneficiario dagli effetti dell'atto impugnato e come tale titolare di un interesse alla conservazione di quest'ultimo, antitetico a quello del ricorrente, secondo la risalente e pacifica giurisprudenza (del) Consiglio di Stato, da ultimo ribadita dalla IV Sezione, nelle sentenze del 27 gennaio 2015, n. 360 e dell'11 giugno 2015, n. 2856; cfr. anche Sez. V, 11 aprile 2016, n. 1411...).*

Nello specifico, la posizione del prof. -OMISSIS- quale componente del Consiglio di Dipartimento coincide con quella dell'amministrazione universitaria.

Organo e componenti non sono distinguibili.

Difetta il requisito della autonomia della posizione giuridica.

Il diritto di contraddire in giudizio non poteva spettare se non all'unico controinteressato, prof. -OMISSIS-, e alle amministrazioni intime.

In particolare, unico soggetto “privato” legittimato “ab initio” a sostenere la conformità a diritto della funzione pubblica anche di designazione del nuovo componente interno, svolta dall’amministrazione universitaria, non poteva che essere il controinteressato -OMISSIS-, non il -OMISSIS-.

Né potrebbe sostenersi che il carattere autonomo della legittimazione e dell’interesse del prof. -OMISSIS- a opporsi di terzo emerga avendo riguardo alle peculiari ragioni, inerenti al conflitto di interessi del docente, sia pure solo potenziale e indiretto, e al ruolo dello stesso -OMISSIS- di co-proponente/votante la designazione del prof. -OMISSIS- quale nuovo membro interno della Commissione giudicatrice.

In realtà, l’indispensabile presupposto richiesto, della autonomia della situazione soggettiva fatta valere, è da considerarsi precluso in radice e ciò proprio in relazione allo “status” del -OMISSIS- di componente del Consiglio di Dipartimento.

In proposito non vi sono ragioni per derogare al consolidato orientamento giurisprudenziale sopra ricordato e questo sia perché sarebbe in concreto difficilissimo individuare un discrimine preciso, fondato sul criterio del “diretto rilievo costituzionale del bene della vita sostanziale la cui tutela viene invocata dall’opponente di terzo”, tra ipotesi nelle quali l’immedesimazione organica delle persone fisiche componenti l’organo collegiale autore dell’atto amministrativo adottato e annullato sussista, e casi nei quali sia invece individuabile una “alterità soggettiva” tra l’organo e ciascuno dei suoi componenti, “uti singuli” considerati; e sia perché, diversamente opinando, assecondando cioè la impostazione argomentativa di parte opponente, “ancorata” a un non meglio definito criterio di tutela sostanziale di un diritto avente “dimensione costituzionale”, verrebbe ad allargarsi a dismisura, in carenza di norme esplicite, l’area della legittimazione a impugnare da parte di componenti di un organo collegiale autore di un atto o, simmetricamente, l’area dei soggetti componenti di organo collegiale qualificabili come controinteressati: si avrebbe insomma un allargamento eccessivo delle situazioni tutelabili in giudizio.

A sostegno delle conclusioni appena riportate pare opportuno di menzionare un precedente giurisprudenziale, dato dalla sentenza della VI sezione del Consiglio di Stato, n. 5440/2018, pronunciata su un caso, assai simile a quello odierno, relativo a un geologo, il quale aveva reso una consulenza a una società di ingegneria e che, successivamente, era stato nominato componente di una commissione di gara ove era risultato aggiudicatario un raggruppamento temporaneo di imprese del quale faceva parte la stessa società per la quale il professionista aveva prestato consulenza. L’aggiudicazione era stata annullata dal Tar, su ricorso della seconda classificata, con sentenza poi confermata dal Consiglio di Stato, per violazione dei doveri di imparzialità del componente che aveva prestato in precedenza consulenza all’aggiudicatario.

Avverso la sentenza del Consiglio di Stato il tecnico aveva proposto opposizione di terzo qualificandosi controinteressato pretermesso e, comunque, portatore di un interesse autonomo leso dalla decisione per avere questa inciso sulla propria reputazione professionale.

Nella controversia definita, effettivamente simile alla vicenda odierna, il Consiglio di Stato ha negato che l'opponente potesse essere qualificato come controinteressato e che costui fosse portatore dell'interesse autonomo richiesto, necessario per proporre opposizione di terzo.

La sesta sezione ha escluso che quel ricorrente potesse essere qualificabile come controinteressato in senso sostanziale con riguardo alla vicenda contenziosa, vale a dire che potesse considerarsi portatore di un interesse di natura sostanziale contrario all'assetto determinato dalla sentenza stessa; e ha escluso che potesse considerarsi controinteressato in senso processuale (in quanto individuato o facilmente individuabile dal tenore dell'atto oggetto di impugnativa): *Quanto al primo aspetto, si osserva che l'odierno ricorrente non può essere considerato controinteressato in senso tecnico in relazione agli atti della procedura gravata in prime cure, non potendosi ritenere che la sua sola posizione di membro della Commissione tecnica valga a configurare in capo a lui un vantaggio puntuale e diretto connesso ai medesimi atti che il ricorrente in prime cure assumeva produrre un nocumento nell'ambito della propria sfera giuridica...la sussistenza di una siffatta posizione soggettiva di interesse appare ontologicamente incompatibile con lo stesso dovere di imparzialità che deve caratterizzare l'operato dei membri di siffatte commissioni...difetta in capo al dott. R. la titolarità di un interesse analogo e contrario a quello che legittima la proposizione del ricorso giurisdizionale (Cons. Stato, Ad. Plen. 21 giugno 1996, n. 9). Quanto al secondo aspetto ... la circostanza per cui il nominativo dell'odierno ricorrente fosse immediatamente evincibile dal contesto degli atti oggetto di impugnativa (nonché la circostanza per cui la situazione soggettiva del ricorrente rappresentasse di per sé l'ubi consistam dei rilevati vizi di legittimità) non valga a giustificare la qualificazione del dott. R. come controinteressato (e quindi, come parte necessaria del processo), atteso che - a tale fine - il dato formale dell'espressa menzione nell'ambito dell'atto impugnato dovrebbe necessariamente essere coniugato ed integrato dal dato sostanziale della diretta ed immediata riferibilità degli atti oggetto di impugnativa al soggetto di cui si discute (dato che, in relazione alla posizione dell'odierno ricorrente, non risulta presente)...*

*Il ricorrente –si soggiunge nella sentenza n. 5440/2018- non risulta neppure “titolare di una situazione giuridica autonoma ed incompatibile con quella fatta oggetto di accertamento in sede giurisdizionale”. “Sotto tale aspetto si ritiene che nel caso di specie difetti il requisito del carattere di autonomia della posizione fatta valere dal dott. R., atteso che la sua posizione giuridica nell'ambito della complessiva vicenda di causa risulta intrinsecamente connessa e sostanzialmente dipendente*

*rispetto a quella dell'Ente al quale era riferibile l'attività della Commissione da lui partecipata ed il cui vizio nella composizione ha dato luogo all'annullamento attizio confermato dalla pronuncia oggetto del presente giudizio... .*

Tornando alla impugnazione odierna, e su un versante più strettamente “sostanzialistico”, non senza aver prima rilevato che, come correttamente posto in risalto dal prof. -OMISSIS-, il “bene della vita” conteso (vale a dire l’ufficio di professore associato) è, era, diverso dalla tutela della reputazione, toccata solo di riflesso; e concentrando l’attenzione sulla natura secondaria e accessoria della posizione dell’opponente rispetto a quella delle parti in causa con riferimento al “thema decidendum”, vi è da dire che la ipotizzata lesione alla reputazione, in grado in tesi di fondare, in capo al soggetto leso, una reazione processuale capace di concretizzarsi anche nella proposizione di una opposizione di terzo, non raggiunge, nel caso in esame, nemmeno quel “livello minimale” in astratto richiesto per poter dare ingresso alla domanda di annullamento della sentenza.

Ciò lo si ricava da un apprezzamento della vicenda nel suo complesso, compiuto dopo un adeguato “processo di decantazione” e a distanza di quasi due anni dalla pronuncia della sentenza amministrativa di ultimo grado, in un contesto in cui, tra l’altro, il ritiro della candidatura da parte del prof. -OMISSIS- e la rinuncia al ricorso per revocazione da parte del prof. -OMISSIS- è da ritenere che abbiano oggettivamente concorso perlomeno ad attenuare le tensioni del 2020.

Da una considerazione delle circostanze nel loro insieme emerge che:

- i fatti in relazione ai quali sono stati emessi gli atti amministrativi in discussione e si sono verificate le “tensioni accademiche” descritte per sommi capi sopra, al p. 1., non hanno provocato né l’esercizio di azioni penali e nemmeno l’avvio di inchieste disciplinari a carico del prof. -OMISSIS-;
- nella sentenza impugnata questo CGARS, pur dando atto dell’esistenza di una situazione di conflitto di interessi potenziale e indiretto tra il dott. -OMISSIS- e il prof. -OMISSIS-, non ha formulato addebiti personali disonorevoli a carico del prof. -OMISSIS-. Assecondando la stessa impostazione argomentativa della parte opponente, la sentenza nel suo insieme non compromette in alcun modo la reputazione del docente. Ripercorrendo i passaggi motivazionali della sentenza n. 526/2020, passata indenne al vaglio delle sezioni unite della Corte di cassazione, rigorosa, forse severa nei suoi snodi argomentativi principali (v. dal p. 15.2. al p. 15.4.), specie là dove stabilisce che gli obblighi di astensione gravano non solo in capo al docente nominato commissario e come tale chiamato a esprimere una valutazione comparativa, ma anche –in via, per così dire, “anticipata”- in capo a colui che ha preso parte attiva alla votazione del Consiglio di dipartimento sulla designazione del membro interno (approvata peraltro a larghissima maggioranza), non è dato cogliere addebiti personali

specifici idonei a fondare un interesse autonomo tale da legittimare la proposizione della impugnazione straordinaria “de qua”;

- se è vero che in sentenza non si manca di rilevare e stigmatizzare un conflitto di interessi “anticipato”, potenziale e indiretto, facendone derivare la non conformità a diritto della delibera del 17.6.2015, è vero anche che in nessun punto la sentenza n. 526/2020 “presta il fianco” a uno stigma reputazionale da rivolgere al prof. -OMISSIS-.

Senza considerare poi che nessuna censura è stata rivolta avverso il capo della sentenza che si incentra sul “segmento di conflitto di interessi -OMISSIS-/-OMISSIS-”.

A quest’ultimo proposito, tenuto conto di quanto esposto finora, non ha importanza decisiva verificare se un tale “segmento specifico di conflitto di interessi”, non sottoposto a critica, possa essere qualificato come “ratio decidendi” autonoma, logicamente sufficiente a giustificare da sola la decisione presa, sì che, essendosi formato sul punto il giudicato interno, con conseguente incontestabilità del rilevato conflitto, come rimarca il prof. -OMISSIS-, l’impugnazione si rivelerebbe per ciò solo inammissibile per difetto di interesse.

4.3. Se, finora, ci si è confrontati con concetti giuridici, sembra non inutile al Collegio, proprio muovendo dalla constatazione relativa all’altro possibile segmento di conflitto di interessi cui si è fatto cenno, “trasporre” le considerazioni prima esposte, su un piano più concreto che terrà conto di entrambi i profili (legittimazione ed interesse) prima analizzati.

In via di principio, non può disconoscere il Collegio che beni giuridici certamente tutelati anche in via primaria e con copertura costituzionale (quali l’onore, la reputazione, l’immagine etc) siano connotati da una vaghezza, nella loro latitudine oggettiva, in qualche misura “endemica”: la loro estensione viene a dipendere in larga misura anche dalla sensibilità personale del soggetto che si sente “leso”. Non a caso, in sede penale l’iniziativa volta alla tutela di simili diritti è rimessa al soggetto che si senta lesa, tanto che se ne prevede la perseguibilità a querela: epperò, anche in dette ipotesi al Giudice (prescindendosi quindi dal sentire soggettivo dell’agente che certamente per aver proposto querela si sarà sentito in qualche modo offeso) è riservata una verifica “oggettiva”.

E volgendo un occhio proprio alla giurisprudenza (di merito e di legittimità) sia civile e penale che per ovvie ragioni con più frequenza ha avuto modo di scandagliare tali profili, sembra al Collegio indubitabile, tuttavia, che essa rechi una perimetrazione (ex aliis di recente Corte appello Lecce sez. I, 25/02/2022, n.253; Corte appello , Trento , sez. II , 12/01/2022 , n. 5; Cassazione penale , sez. V , 29/02/2016 , n. 35540 quest’ ultima significativa soprattutto allorchè fa riferimento al concetto di “comune sensibilità”) non tanto e non solo sotto il profilo probatorio e di allegazione, ma anche e soprattutto oggettivo (a propria volta dipendente da molteplici considerazioni, che qui non è il caso

di scandagliare ma che didascalicamente vengono elencate in giurisprudenza; es. posizione ricoperta dall'offeso; contesto; natura delle espressioni, giustappunto comune sensibilità etc etc) .

Da ciò discende che, fermo l'endemico margine di soggettività che vi è con riferimento a ciascun individuo nel ritenere un fatto lesivo o meno di tali personalissimi valori, e fermo restando che non può essere malvisto un soggetto che abbia una soglia di sensibilità alta e che ritenga di perseguire in massimo grado i suddetti valori che appartengono alla propria sfera personalissima, non può prescindere dal (perlomeno tentare di) ricondurre ad oggettività l'asserita lesione arrecata a tali valori.

Crede, in particolare il Collegio, che ciò sia necessario non per meri obiettivi deflattivi processuali (il che, al cospetto di diritti tutelati in massimo grado dall'ordinamento giuridico sarebbe considerazione senz'altro recessiva, quanto per) attribuire all'interesse leso una dimensione quanto il più possibile "oggettiva".

In assenza di tale perimetrazione – che, si ripete, nella giurisprudenza del Giudice ordinario è patrimonio consolidato – si aprirebbe la porta ad un "giuridicamente tutelabile" del tutto affidato alle sensibilità soggettive (sia pur in via di principio commendevoli) di chi agisce.

E non vi sarebbe limite.

Ragionando sul piano della concreta esperienza processuale amministrativa (ma è lo stesso per altri plessi, ovviamente) talvolta le sentenze del GA si esprimono in termini tranchant su atti amministrativi ("manifestamente illogico"; "frutto di irrazionale ponderazione"; "macroscopica inosservanza di norme di legge" etc); e non infrequentemente negli stessi termini si esprimono le sentenze del Giudice di grado superiore che annullano sentenze di altri Giudici sottoposte al loro giudizio.

Si converrà che, ognivolta che si verifica una simile evenienza, sembra evidente che l'atto amministrativo annullato o la sentenza riformata sia direttamente riconducibile ad una persona fisica; essa non viene indicata "nominatim" in sentenza, ma è immediatamente individuabile per relationem, per cui la detta circostanza della indicazione "nominale" non sembra rilevante; ed ogni volta, la sensibilità soggettiva di questa persona che tali atti ha redatto, potrebbe sentirsi offesa/dispiaciuta: ma non per tal ragione si ritiene che la stessa sia legittimata ad insorgere "in proprio".

Mutatis mutandis, analoghe valutazioni in termini di un interesse che è sì eminentemente soggettivo, ma che è necessario possa essere valutato sussistente nella sua sfera "oggettiva" vengono svolte (non soltanto in chiave meramente sostanziale ma anche) con riferimento ad accadimenti di natura

processuale: prova ne è la granitica giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione (ex aliis Cassazione penale , sez. VI , 11/09/2018 , n. 49554 Cassazione penale , sez. III , 15/09/2016 , n. 51445) che ha stabilito che *“non sussiste l'interesse dell'imputato a proporre impugnazione avverso la sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto, pronunciata ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. – per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova – in quanto tale formulazione non comporta una minore pregnanza della pronuncia assolutoria ai sensi dell' art. 530, comma 1, cod. proc. pen. , anche in ordine agli effetti extrapenali”*.

Nel caso di specie, sembra al Collegio che l'iniziativa processuale oggi scrutinata dal Collegio, pur frutto di una sensibilità apprezzabile di cui va dato atto all'opponente, anche sul piano oggettivo non sia supportata da alcuna lesione alla sfera giuridica della personalità dell'opponente, per plurime ragioni.

Tale lesione sembra già difficilmente configurabile tenuto conto della giurisprudenza ( trasversale all'ordinamento ed anche del giudice amministrativo) secondo cui una condizione di conflitto potrebbe rilevare anche quando fosse ignorata dal soggetto agente, del tutto *“incolpevole”*, ed esulano del tutto le *“motivazioni soggettive poste a base dell'agire”*.

E, si osserva, una considerazione ancor più dirimente, connessa al profilo prima rimarcato, è stata posta in luce da subito, nella motivazione della sentenza oggi impugnata sia laddove osserva che *“in altri termini, il conflitto di interessi esiste a prescindere che a esso segua o meno una condotta impropria”*, ma anche soprattutto laddove giammai, in alcun passaggio, enuclea alcun giudizio di *“rimproverabilità”* nei confronti dell'impugnante.

Erra poi certamente, in fatto, l'impugnante, laddove a pag 8 del proprio ricorso (*“va da subito rimarcato, tuttavia, che nessun “giudizio” di merito è stato mai espresso dal Prof. -OMISSIS-- nei confronti dei candidati: sotto tale profilo la pronuncia va evidentemente cassata”*) attribuisce alla impugnata decisione un errore che all'evidenza non sussiste.

Se solo avesse serenamente esaminato la decisione (Cons. St., sez. VI, 15 giugno 2020, n. 3804) richiamata nel passaggio da esso *“attenzionato”* della sentenza oggi impugnata, non avrebbe potuto fare a meno di notare che la sentenza oggetto dell'odierna impugnazione, in quel passaggio motivazionale forse un po' involuto, si era limitata a richiamare la tralaticia massima proprio riportata anche nella motivazione di Cons. St., sez. VI, 15 giugno 2020, n. 3804 (*“in definitiva...”*): la sentenza impugnata non ha mai affermato – già dalla descrizione contenuta nella parte in fatto - che ci si trovasse al cospetto di altro che non di una situazione *“potenziale”* né ha mai sostenuto che l'odierno impugnante avesse espresso alcun giudizio sul candidato.

Si può discutere in ordine alla “attinenza” della citazione giurisprudenziale: ma il rimedio attivato non attiene ad un meticoloso controllo di ogni singolo passaggio motivazionale di una sentenza: non è né può essere questo, ma mira a rimuovere una lesione (quando vi sia, è ovvio) dalla quale (in tesi) un soggetto rimasto estraneo al processo non è stato in grado di difendersi. E tale evento non sembra al Collegio sia mai accaduto anche sotto il profilo oggettivo, ed in disparte i profili di legittimazione. Proprio muovendo da quanto in ultimo rilevato, sul piano concreto, laddove si consideri che la impugnata sentenza ha fatto riferimento ad una situazione “anticipata”, potenziale ed indiretta, la ridetta paventata lesione reputazionale che supporta l’odierno ricorso diviene vieppiù ipotetica, per non dire evanescente (così l’impugnata decisione:” *potenziale conflittualità*”): richiamando la giurisprudenza amministrativa granitica su tale condizione dell’azione, l’interesse azionato dall’odierno impugnante è sì “personale” ma nè attuale (in quanto ipotetico) e neppure “concreto” nel senso della riconducibilità di qualsivoglia lesione reputazionale al “dictum” impugnato.

Sotto il profilo “conseguenziale” la vicenda di cui si dà conto in sentenza non solo non ha condotto, come già rilevato, né all’esercizio di azioni penali ovvero di inchieste disciplinari a carico del prof. -OMISSIS-, ma, se è lecito esprimere un convincimento, sarebbe stato ben strano che simili eventi fossero stati persino astrattamente ipotizzabili.

Se poi, rischiando di ripetere concetti già evidenziati, si volesse valutare la circostanza dal punto di vista più ristretto dell’ “ambito accademico”, si ripete che il Rettore ricevuti chiarimenti sulla problematica ebbe - con decreto in data 19.3.2015 – a nominare la Commissione giudicatrice, inserendovi il prof. -OMISSIS- quale membro interno ad ulteriore comprova che neppure in detto ristretto ambito si produsse alcuna conseguenza sulla reputazione dell’odierno impugnante; ed il decreto rettorale che accettò le successive dimissioni dalla Commissione dell’odierno impugnante dà ampia contezza della circostanza che a tale gesto l’odierno impugnante si risolse “*pur non essendosi obbligato ed al fine di tutelare la propria immagine davanti all’ Autorità Giudiziaria*”.

Il Collegio, infine, non conosce l’esito dell’esposto alla Procura della Repubblica presentato dall’odierno impugnante nei confronti del dott. -OMISSIS- né sa di eventuali altre iniziative giudiziarie penali (di qualsiasi senso) scaturite dalla vicenda in oggetto ma la circostanza che nessuna parte abbia di ciò informato il Collegio, ed il lungo lasso di tempo trascorso autorizzano ad ipotizzare che anche il Giudice competente su tali profili abbia ritenuto versarsi nel campo dell’irrelevanza, sotto ogni profilo.

Il Collegio, in conclusione, ritiene che sotto il profilo oggettivo sia inconfigurabile un concreto ed attuale oggettivo interesse ad agire e men che meno, sembra al Collegio che possano discendere dall’impugnata decisione effetti lesivi per la reputazione dell’impugnante.

In conclusione, l'impugnazione dev'essere dichiarata inammissibile.

Il carattere decisivo ed assorbente delle considerazioni su esposte esclude in radice che possa scendersi all'esame di ulteriori questioni, attinenti al merito del preteso gravame.

Nonostante l'esito della impugnazione, si ritiene che sussistano eccezionali ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese della impugnazione, considerando le peculiarità della vicenda nei suoi sviluppi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sulla impugnazione, come in epigrafe proposta, la dichiara inammissibile.

Spese della impugnazione compensate.

Dispone che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i professori universitari coinvolti nella controversia.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 25 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Fabio Taormina, Presidente

Marco Buricelli, Consigliere, Estensore

Solveig Cogliani, Consigliere

Maria Immordino, Consigliere

Antonino Caleca, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**Marco Buricelli**

**IL PRESIDENTE**

**Fabio Taormina**

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.